

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20050 Anno 2021

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 14/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso 38014-2019 proposto da:

BENDOUA RACHID, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA PEDRINI;

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA DI VERONA;

- *intimata* -

avverso il provvedimento avente R.G. n. 4604/2019 emesso dal
GIUDICE DI PACE DI VERONA depositato in data 01/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

3091

654

rilevato che

Bendoua Rachid, cittadino de Marocco, ha impugnato il decreto notificatogli in data 8/5/2019, con il quale il Prefetto di Verona ha disposto la relativa espulsione;

a sostegno dell'impugnazione proposta, il ricorrente ha evidenziato la propria condizione di soggetto convivente con un fratello cittadino italiano, e la conseguente applicabilità, al caso di specie, dell'art. 19, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/98, che esclude l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, salvi i casi previsti dall'art. 13, co. 1, del medesimo decreto legislativo, legati alla sussistenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato;

con ordinanza resa in data 1/7/2019, il Giudice di pace di Verona ha rigettato il ricorso di Bendoua Rachid, attesa la prevalente rilevanza, nel caso concreto – rispetto al dato del vincolo familiare – della pericolosità del soggetto desumibile dai relativi precedenti penali, tale da porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da Bendoua Rachid con ricorso fondato su un unico motivo;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato che,

con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 19, co. 2, lett. c), e dell'art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 286/98, per avere il giudice *a quo* ommesso di rilevare la subordinazione, del potere di espulsione del Ministro dell'Interno, unicamente al riscontro concreto di motivi di *ordine pubblico* e di *sicurezza dello Stato*, e non già al parametro (nella specie richiamato dal giudice di pace) della *pericolosità del soggetto* desunta dai relativi precedenti penali;

il motivo è fondato;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità), secondo cui occorre evidenziare la diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale (di cui al comma 1 dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998) rispetto al provvedimento prefettizio (di cui al comma 2 del medesimo art. 13), atteso che il primo rimette all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco (cfr. Sez. U., ordinanza 27 luglio 2015 n. 15693), mentre il secondo non integra alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, ma si configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, come atto dovuto (Sez. L, ordinanza 26 dicembre 2020 n. 29665; v. altresì Sez. U., ordinanza 5 settembre 2015 n. 18082 e Cass. n. 30828/2018);

da detta diversità consegue la necessità di interpretare l'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 286/1998 sulla base del dato letterale, secondo il quale, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano o con parente entro il secondo grado cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, "salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1";

pertanto l'inespellibilità incontra un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa "notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri", all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione, e non può essere, invece, considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dall'art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 30 del 2007 (cfr. in tali termini Sez. 1, ordinanza 17 giugno 2020 n. 11726; cfr. altresì Sez. 1, ordinanza 21 dicembre 2020 n. 29148);

nel caso di specie, il giudice *a quo* ha rigettato l'impugnazione proposta dall'istante, interpretando le cause ostative di cui all'art. 13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

co. 1, cit., non già in relazione al parametro dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, bensì con riguardo al requisito della *pericolosità sociale* dell'interessato, incorrendo in tal modo nella palese violazione delle norme di legge denunciate in questa sede;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev'essere disposta la cassazione dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice di pace di Verona, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Verona, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 25/2/2021.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale